



# COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 25 del 23-06-2021

**OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **19:30**, in videoconferenza come disposto dal decreto sindacale n. 1/2020 del 26.03.2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Muzzarelli Stefano</b>	Presente in videoconferenza	<b>Guiducci Maria Paola</b>	Presente in videoconferenza
<b>Altariva Giovanni</b>	Presente in videoconferenza	<b>Seghi Alice</b>	Presente in videoconferenza
<b>Poli Sergio</b>	Presente in videoconferenza	<b>Gherardini Alessandro</b>	Presente in videoconferenza
<b>Perfetti Simone</b>	Presente in videoconferenza	<b>Zanaglia Giuliano</b>	Presente in videoconferenza
<b>Forni Clemente Maria</b>	Presente in videoconferenza	<b>Giacomelli Ezio</b>	Presente in videoconferenza
<b>Turchi Andrea</b>	Assente	<b>Pigati Ramona</b>	Presente in videoconferenza
<b>Lorenzini Giacomo</b>	Presente in videoconferenza		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Comunale, **Dott.ssa Monia Giambi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Stefano Muzzarelli**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopraindicato.

## N. 25 - OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2021.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato in materia di disposizioni generali:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: *“sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:....f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...”*;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Fanano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2021 e il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2021.

Considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co.683, della citata L n.147/2013 che dispone: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti.

Dato atto che:

- il comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 prevede che la tariffa sia commisurata, tenendo conto dei criteri determinati nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per

unità di superficie imponibili accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- l'art.1, comma 527 ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021".
- Il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 ha fissato il termini di approvazione delle tariffe TARI al 30/06/2021;

Preso atto delle sedute del Consiglio locale e del Consiglio d'Ambito, rispettivamente n. 8 e n. 28 in data 07/06/2021, all'interno delle quali sono stati discussi e approvati i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 relativi all'ambito della Provincia di Modena, dai quali è risultato il seguente PEF 2021 per il Comune di Fanano:

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Fanano		
		Gestore 1 HERA SPA ATO4 MODENA	Gestore 2 Fanano	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	160.227		160.227
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	146.239		146.239
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	47.088		47.088
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	200.213		200.213
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	700		700
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	6.064		6.064
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	3.639		3.639
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	G	32.065		32.065
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	E	26.935		26.935
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G	121		121
Coefficiente di gradualità (1+?)	E	0,87	0,87	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+?)RC <sub>TV</sub> /r	E	105		105
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		67.952	67.952
<b>ΣTV<sub>α</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>523.998</b>	<b>67.952</b>	<b>591.950</b>

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	236	78.102	78.338
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		21.269	21.269
Costi generali di gestione CGG	G	34.350	6.323	40.673
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO <sub>Al</sub>	G	17.862		17.862
Costi comuni CC	C	52.212	27.592	79.804
Ammortamenti Amm	G	66.379	9.490	75.869
Accantonamenti Acc	G		6.322	6.322
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		6.322	6.322
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	53.086		53.086
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LIC</sub>	G	4.486		4.486
Costi d'uso del capitale CK	C	123.951	15.812	139.763
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	-121		-121
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,87	0,87	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	-105		-105
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		571	571
<b>ΣTF<sub>α</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>176.294</b>	<b>122.077</b>	<b>298.371</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	56.944		56.944
<b>ΣTF<sub>α</sub> = ΣTV<sub>α</sub> + ΣTF<sub>α</sub></b>	<b>C</b>	<b>643.348</b>	<b>190.030</b>	<b>833.377</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	7.223	7.559	14.782

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E		9.044		9.044
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E				
Numero di rate $r'$	E		3		
Rata annuale $RCND_{TV}/r'$	E		5.189		5.189
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		1	3	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TV}$	E				
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		330		330
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E		330		330
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	E		4		
<b>7TV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>		<b>538.561</b>	<b>67.952</b>	<b>606.513</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E		5.499	0	5.499
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		1.433	-27.537	-26.105
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		1	3	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TF}$	E		1.433	-9.179	-7.747
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		-330	0	-330
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E		-330	0	-330
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	C		4		
<b>7TF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>		<b>182.896</b>	<b>112.898</b>	<b>295.794</b>
<b>7T<sub>a</sub> = 7TV<sub>a</sub> + 7TF<sub>a</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>		<b>664.512</b>	<b>180.850</b>	<b>845.363</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
raccolta differenziata %	G				47,90
$q_{a-2}$ kg	G		2.600.728	2.600.728	2.600.728
costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg	G		24,57	8,22	8,22
fabbisogno standard €/cent/kg	E				31,94
costo medio settore €/cent/kg	E				31,94
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$	E		-0,06	-0,06	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$	E		-0,06	-0,06	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$	E		-0,01	-0,01	
<b>Totale <math>\gamma</math></b>	<b>C</b>		<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+\gamma)</math></b>	<b>C</b>		<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
$rpl_a$	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$	E				0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$	E				0,08%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E				0,80%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>C</b>				<b>2,3%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>	<b>C</b>				<b>1,023</b>
$?T_a$	C				845.363
$?TV_{a-1}$	E				-
$?TF_{a-1}$	E				852.733
$?T_{a-1}$	C				852.733
$?T_a / ?T_{a-1}$	C				0,991
$?T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				845.363
delta $(?T_a - ?T_{max})$	C				-
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>					
Riclassifica TV <sub>a</sub>	E				-
Riclassifica TF <sub>a</sub>	E				845.363
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Considerato che, ai fini dell'approvazione delle tariffe TARI entro il termine perentorio del 30/06/2021, stabilito dalla vigente normativa, si ritiene opportuno prendere a riferimento, per il calcolo delle tariffe, il sopra riportato PEF 2021, come comunicato da ATERSIR, pur non essendo ancora esecutiva la relativa deliberazione del Consiglio d'Ambito, rimandando pertanto la presa d'atto dello stesso da parte del Consiglio Comunale ad una successiva seduta;

Preso pertanto atto che:

- Il costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2021 per il gestore (HERA S.P.A.) ammonta a Euro 664.512,00 (IVA esclusa);
- I costi sostenuti dal Comune relativi ai CSL, CTS, CARC, CGG, CCD, Fondo Crediti Inesigibili (FCDE), comprensivi dell'IVA relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui

al punto precedente, ammontano ad Euro 180.850,00 (IVA compresa);

Richiamata la delibera n. 90 del 31/03/2014 di incarico alla ditta "GF Ambiente srl" che ha fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell'elaborazione degli elementi della banca dati a disposizione del Comune di Fanano – Ufficio Tributi, del Piano Economico Finanziario redatto da Atersir, delle agevolazioni e riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio.

Considerato che i coefficienti "ips" (indice di produttività specifica) e "iqs" (indice di qualità specifica) sono quelli indicati nello studio realizzato sopra citato e approvati con delibera n. 18 del 30/04/2014 e che, rispetto a tale elaborazione, la situazione non è variata rispetto a quella precedentemente analizzata;

Considerato con riguardo all'approvazione delle tariffe in oggetto:

- ai sensi del comma 654 dell'art.1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante dall'applicazione della tassa in oggetto è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo all'anno in oggetto;
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato ed approvato annualmente quanto meno dalla competente Ente territorialmente competente - ATERSIR - oltre gli eventuale ulteriori costi sostenuti dal comune inerenti al citato servizio e poi successivamente dalla Citata ARERA;
- a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, entrerà in vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione dei rifiuti denominato: "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)";

Considerato in merito alla grave emergenza sanitaria:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti a contenere la diffusione del virus;
- a tal fine, sono state adottate diverse disposizioni emergenziali dirette ad imporre alle persone il distanziamento sociale, attraverso il sostanziale divieto per diversi mesi del corrente anno, di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di assoluta urgenza e di salute ed il distanziamento sociale ed il distanziamento sociale; gli stessi provvedimenti hanno imposto la chiusura o forti limitazione alle attività economiche e comunque hanno inciso significativamente sulle attività compromettendone significativamente sulle opportunità di guadagno;

Considerato in merito alla conseguente emergenza economico-sociale:

- le citate misure emergenziali a tutela della salute hanno determinato, per obbligo di legge o quale conseguenza delle citate disposizione, l'interruzione e la sospensione di diverse attività economiche che si sono viste venir meno la possibilità di guadagno, generando così la crisi di diverse imprese, arti e professioni con ricadute sull'occupazione;
- ciò ha generato una crisi economico finanziaria a carico di diverse categorie di operatori economici, delle persone e delle famiglie;

Considerato infine che l'importo assegnato al Comune di Fanano, per l'applicazione delle riduzioni legate all'emergenza epidemiologica "covid-19" verso le utenze non domestiche gravate da chiusure forzate o fortemente limitate nell'esercizio della propria attività, ammonta presuntivamente ad € 40.074,00, come da prospetto IFEL in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di riparto dei fondi, e che si ritiene opportuno procedere all'applicazione in fattura di una riduzione nella misura del 40%, per le seguenti categorie commerciali coinvolte:

- Alberghi-locande-pensioni-agriturismo
- Aree adibite a campeggi-distributori di carburanti
- Banche-uffici-studi privati
- Depositi-autorimesse-autosaloni
- Esercizi commerciali non alimentari
- Esercizi di vendita alimentari-frutta-verdura-fiori
- Laboratori artigianali-stabilimenti industriali
- Locali enti pubblici-biblioteche-associazioni religiose/politiche
- Ristoranti-pizzerie-bar

Vista la delibera di G.C. n.18 del 10/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, inerente la gestione diretta della riscossione e accertamento della Tassa Rifiuti;

Vista la delibera di G.C. n. 16 del 22/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "nomina del funzionario Responsabile Tributi";

RITENUTO quindi di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, riportate nell'allegato "A" del presente atto deliberativo, stabilendo inoltre le seguenti scadenze ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett.a) del Decreto Legge nr. 35 dell'8.04.2014:

- n. 2 per le fatture con importo minore o uguale ad € 299,99, con scadenze 31/08/2021 e 02/12/2021;
- n. 3 per le fatture con importo maggiore o uguale ad € 300,00, con scadenze 31/08/2021, 30/09/2021 e 02/12/2021;

RITENUTO inoltre, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per garantire una maggiore economia e speditezza dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, di procedere alla quantificazione del tributo dovuto utilizzando le tariffe già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco, supportato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e l'intervento del Consigliere Pigati R.(integralmente registrati a norma degli artt. 106 e 107 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione, resa mediante appello nominale effettuato dal Vice Segretario, con riscontro audio/video: Consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 (Forni C.M., Giacomelli E., Pigati R.);

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di prendere atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, come discusso e approvato nella seduta del Consiglio d'Ambito per la Provincia di Modena n. 28 in data 07/06/2021, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011, comporta, per il Comune di Fanano, un costo complessivo di € 845.363,00, IVA inclusa.
- 3) Di dare atto che il costo complessivo di cui al punto precedente è costituito da € 664.512,00 (IVA esclusa), da corrispondere al gestore d'ambito, HERA S.P.A., per il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani, più € 180.850,00 (IVA inclusa), a titolo di costi sostenuti direttamente dal Comune di Fanano per le attività di spazzamento e lavaggio, nonché per i relativi costi amministrativi e la quota del Fondo Crediti Inesigibili (FCDE), comprensivi dell'IVA dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 4) Di approvare il tariffario di seguito specificato nell'allegato "A".
- 5) Di prendere atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992.
- 6) Di approvare le seguenti scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett.a) del Decreto Legge nr. 35 dell'8.04.2014:
  - n. 2 rate per le fatture con importo minore o uguale ad € 299,99, con scadenze 31/08/2021 e 02/12/2021;
  - n. 3 rate per le fatture con importo maggiore o uguale ad € 300,00, con scadenze 31/08/2021, 30/09/2021 e 02/12/2021.
- 7) Di derogare a quanto previsto dall'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, e pertanto di procedere alla quantificazione del tributo dovuto utilizzando le tariffe già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.
- 8) Di stabilire che si provvederà alla presa d'atto del PEF 2021 relativo al servizio rifiuti per il Comune di Fanano, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione dei piani finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, attualmente in fase di pubblicazione.
- 9) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- 10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione, resa mediante appello nominale effettuato dal Vice Segretario, con riscontro audio/video: Consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 (Forni C.M., Giacomelli E., Pigati R.).

ALLEGATO "A"

## TARIFFARIO TARI 2021

### DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE	2,10
-------------------	------

### NON DOMESTICHE:

RISTORANTE – PIZZERIE – BAR - CAFFE'	5,08
DEPOSITI – AUTORIMESSE	2,21
LOCALI ENTI PUBBLICI – ASSOCIAZIONI RELIGIOSE	3,10
COLLEGI – OSPEDALI - CASE DI CURA	2,87
CAMPING - DISTRIBUTORI CARBURANTE	2,43
ALIMENTARI - FRUTTA VERDURA - FIORI e PIANTE	4,20
BANCHE – UFFICI - STUDI PRIVATI	3,32
SALE DA BALLO – DISCOTECHES – SALE GIOCHI – TEATRI – CINEMATOGRAFI	3,10
ESERCIZI COMMERCIALI NON ALIMENTARI	4,20
ALBERGHI – AGRITURISMO – PENSIONI	4,42
ESERCIZI DI VENDITA ALL'INGROSSO	2,87
LABORATORI ARTIGIANALI - STABILIMENTI INDUSTRIALI	2,65

### N.B.:

- Tariffe indicate per €/mq

- Per tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche sopra elencate, sono previste tutte le riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI del Comune di Fanano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2021



**DELIBERA N. 25 del 23-06-2021**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**Sig. Stefano Muzzarelli**

---

Il Vice Segretario Comunale  
**Dott.ssa Monia Giambi**

---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-06-2021 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì, 24-06-2021

Il Vice Segretario Comunale  
**Dott.ssa Monia Giambi**

---

---

Esecutiva:

il giorno 23-06-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Fanano li, 24-06-2021

IL Vice Segretario Comunale  
**Dott.ssa Monia Giambi**